

Assicurazione Rami Elementari



Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n. 1.000141 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritta all'Albo dei Gruppi assicurativi n.1002 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yeda S.p.A.

Documento informativo relativo
al prodotto assicurativo

Polizza R.C. Professione Dottori agronomi
e forestali – Periti agrari 01.19

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto denominato "R.C. Professione Dottori agronomi e forestali – Periti agrari" assicura il rischio della responsabilità civile che minaccia la stabilità economica dell'Assicurato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ RCT: tutela l'Assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi.
- ✓ RCO: tutela l'Assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate dai propri dipendenti.

La compagnia di assicurazione indennizza i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale o Sottolimite).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ La garanzia non comprende i danni conseguenti a dolo dell'assicurato, i danni cagionati a soggetti che non risultano terzi, le responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla Legge.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previste esclusioni e le garanzie possono presentare franchigie e limiti di indennizzo ed eventuali periodi di carenza contrattuale.
- ! Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso dell'Impresa per ogni anno assicurativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia RCT vale nel territorio dei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di S.Marino.
- ✓ La garanzia RCO è operante in tutto il Mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Puoi pagare il premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva.

La validità dell'assicurazione è generalmente annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza naturale.

In caso di polizza poliennale, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile puoi altresì recedere dal contratto trascorsi i primi 5 anni di durata, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.